

Che, la _____, in persona del legale rappresentante p.t., in data _____ ha presentato istanza di vendita degli immobili pignorati in danno dei predetti _____ e _____;

Che, in data _____, il G.E., dott. _____, ha conferito all'architetto _____, con studio in _____ alla via _____ n. _____, incarico di procedere alla stima dei beni pignorati;

che, espletata la consulenza, in data _____, il G.E ha fissato per la vendita all'incanto la data del _____;

Che, all'uopo, gli immobili pignorati sono stati distinti in due lotti:

Lotto n.1: unità immobiliare ubicata in _____ alla via _____ n.____, costituita da un primo piano, con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile coperta pari a mq _____ e superficie utile scoperta pari a mq _____, distinta in catasto al foglio _____, scheda _____, part.lla _____ sub _____; il prezzo base per il detto lotto è stato fissato in euro _____;

Lotto n. 2: unità immobiliare ubicata in _____ alla via _____ n. _____ costituita da un piano secondo, con annessa area di pertinenza comune e con superficie utile coperta pari a mq _____ e superficie utile scoperta pari a mq _____, distinta in catasto al foglio _____, scheda _____, part. _____ sub _____; il prezzo base è stato fissato in euro _____;

che, il detto tentativo di vendita all'incanto e quello successivo fissato per il giorno _____ hanno avuto esito negativo;

che, integrata la consulenza tecnica, il G.E, dott.ssa _____, ha disposto nuovamente, con ordinanza del _____, n. cron. _____, la vendita all'incanto dei beni pignorati, delegando, ex art. 591 bis c.p.c, il dott. _____, con studio in _____, alla via _____, _____, per il compimento delle relative operazioni, ultima vendita che è stata fissata per la data del _____ e che ha, pure, avuto esito negativo;

che, gli istanti hanno interesse a che i beni immobili pignorati non vengano venduti ed a tal fine propongono congiuntamente la presente istanza di conversione del pignoramento per realizzare il soddisfacimento dei creditori (creditore procedente e creditore intervenuto) a mezzo il pagamento dell'intero credito preteso ed azionato dagli stessi, inclusi gli interessi e le spese di esecuzione;

che, la ragion d'essere dell'istanza risiede nelle mutate condizioni economiche dei debitori esegutati con riferimento alla pregressa illiquidità ormai risolta, che consente agli stessi ora di soddisfare interamente il credito con il versamento immediato di un importo pari ad oltre un quinto delle somme precettate dai creditori stessi;

che, in sostanza, anche a voler tenere presenti gli interessi sulle somme precettate e le spese del procedimento esecutivo, da determinarsi a cura del Giudice, v'è la certezza della piena soddisfazione dei creditori;

che, secondo autorevole giurisprudenza (vedasi Cass. Civ. sez. Unite, 30.11.2006, n. 25507), la norma di cui all'art. 495 c.p.c. va interpretata combinandola con la disposizione di cui all'art. 187 bis dis. att. c.p.c., che sotto la rubrica "intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti" relativamente all'estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria o l'assegnazione, prevede che restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, ai sensi dell'art. 632

comma II[^] c.p.c., gli effetti di tali atti, sicchè " dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'art. 495 dello stesso codice non è più procedibile"; che, nella vigenza dell'originario testo di cui all'art. 495 c.p.c, la stessa giurisprudenza aveva affermato la proponibilità dell'istanza de qua anche dopo l'aggiudicazione provvisoria e, nonostante l'art. 495 come novellato, fissi la proponibilità stessa fino a prima che sia intervenuto l'ordine di vendita, la Corte con la sentenza indicata, interpretando il combinato disposto suddetto, ha evidenziato: "che la norma contenuta nell'art. 187 bis, prima richiamato, si applica ai processi in corso", con la conseguenza della proponibilità della presente istanza sia che al caso di specie si ritenesse applicabile l'originario art. 495 oppure quello novellato interpretato con riferimento all'art 187 bis disp att. c.p.c., non essendo ancora il procedimento giunto all'aggiudicazione provvisoria che, secondo la citata sentenza, costituisce il limite invalicabile per l'ammissibilità della presente istanza. Tanto premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO

Che, ai sensi dell' art. 495 c.p.c la S.V. determini la somma da sostituire agli immobili pignorati, comprensiva degli interessi e delle spese di esecuzione, con sospensione della vendita sino alla scadenza del termine che sarà concesso ai debitori per il pagamento, determinandolo in mesi diciotto.

Contestualmente alla presente istanza i debitori depositano la somma di euro _____ pari ad oltre un quinto dell'importo dovuto.

Si producono in allegato:

- 1)Copia atto di precetto del _____;
- 2) Copia atto di pignoramento del _____;
- 3) copia atto di precetto del _____;
- 3) Copia ricorso per intervento del _____;
- 4) Copia ordinanza del G.E. del _____;
- 5) Copia della sentenza indicata.

_____ lì _____

(Avv. _____)

INDICE DEGLI ATTI

- 1) Copia estratto per riassunto dal registro per gli atti di matrimonio;
- 2) Copia atto di precetto del 15.04.1994;
- 3) Copia atto di pignoramento del 13.05.1994;
- 4) copia atto di precetto del 15.02.1997;
- 5) Copia ricorso per intervento del 19.05.1997;
- 6) Copia ordinanza del G.E. del 30.05.2008;

7) Copia della sentenza indicata;

8) Assegno circolale emesso dal Credito Cooperativo banca dei due mari di Calabria filiale di Guardia Piemontese (CS) di € 2.800,00

Data.....

(Avv.....)

La Nuova Procedura Civile